



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - ☎ 0861/698810

*****COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE *****

Numero 18 Data 15-11-13

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2013

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 20:30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	P	SACCO MAURO	P
DI FILIPPO AMBROGIO LUCIANO	P	DI EUGENIO ROBERTO	A
D'ALBERTO ALBERTO	P	DI MARTE OSVALDO	P
DE AMICIS PASQUALE	P	PICHINELLI ROBERTO	P
DI FILIPPO MORANO	P	MUCCIARELLI CARMINE ALBERTO	P
DE SANCTIS ANGELA	P	BARNABEI ANTONIO	A
DI GIACOMANTONIO MARCO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.
Assume la presidenza il Signor DI BARTOLOMEO GIUSEPPE in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA LUCIANA DI STEFANO
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - Comma 1, del Dec. Lgv. n. 267/2000.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
per quanto di competenza.
Il responsabile del servizio

f.to DR. BONOMO DOMENICO

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. BONOMO DOMENICO

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria (IMU);

TENUTO CONTO CHE l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- a. l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- b. aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- c. il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

ATTESO CHE non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse comunali in quanto:

- a. per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b. per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a. che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- b. che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c. che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d. la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

ATTESO CHE:

- a. i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- b. il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- c. le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

RICHIAMATO inoltre il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-*sexies* del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

- a. dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze,
- b. dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero:
 - 1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;
 - 5) dell'ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 2012;
 - 6) dei tagli della *spending review* previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
 - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

RILEVATO che per questo Comune risultano esenti dall'IMU:

- i terreni agricoli in quanto il Comune di Colledara risulta inserito tra quelli di cui alla circolare 14 giugno 1993 n.

9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 984 del 1977;
 -i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (accatastati con categoria D10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, o equivalente annotazione riportata negli atti catastali) in quanto questo Comune è inserito nell'elenco ISTAT e qualificato come totalmente montano (art. 9 D. Lgs. n. 14 marzo 2011 n. 23 così come modificato dalla legge 26.04.2012 n. 44 di conversione del decreto legge 02.03.2012 n. 16);
 -gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero perché inagibili totalmente o parzialmente a seguito del Sisma Abruzzo del 06.04.2009 fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi (ai sensi dell'art. 4 comma 5-octies del DECRETO LEGGE 16/2012 che introduce il comma 1-bis all'art. 6 del Decreto 39 del 28.04.2009);

RICORDATO CHE questo comune, con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 28/09/2012 ha stabilito le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2012, previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), nella misura seguente:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,6
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	3,5
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. ... del Regolamento Comunale)	3,5
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. ... del Regolamento Comunale)	3,5
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
6	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	
N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
7	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	7,6
8	Immobili locati	7,6
9	USO GRATUITO ai familiari	4,6

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	€ 200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. ... del Regolamento Comunale)	€ 200,00
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. ... del Regolamento Comunale)	€ 200,00
4	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	0,00
5	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)	0,00

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

RICHIAMATO il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo", convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

RICHIAMATO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale stabilisce:

- a. che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del decreto legge n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;
- b. che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;
- c. l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d. l'attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni di euro per l'anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef;

VISTI:

- a. l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- a. l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- b. l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13, comma 13-*bis* del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate; prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

ATTESO CHE per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune;

PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

VISTA la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- a. la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- b. il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- c. il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- d. il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota *standard* delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, decreto legge n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, decreto legge n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTE le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

RILEVATO CHE la Legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n.102, ha introdotto l'art. 2-bis il quale prevede la facoltà dei Comuni, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il Comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione, compreso il limite dell'indicatore ISEE al quale subordinare la fruizione del beneficio;

RITENUTO di esercitare per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU, la facoltà di cui all'art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 introdotto in sede di conversione dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124,

RICORDATO CHE la legge di stabilità 2013 ha previsto una diversa ripartizione del gettito IMU tra Stato e Comuni. L'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, da ultimo modificato dal decreto legge n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013, prevede infatti:

- a) la soppressione della quota di riserva a favore dello Stato prevista dall'articolo 13, comma 11, del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) (lett. a);
- b) la riserva a favore dello Stato dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata ad aliquota di base. Vi rientrano nella riserva anche i fabbricati rurali strumentali (cat. D/10), mentre non sono soggetti ad imposta gli immobili di proprietà del comune e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f);
- c) la possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota di base sui fabbricati del gruppo D (ad eccezione dei

- D/10), fino ad un massimo dello 0,30%. In tal caso il relativo gettito è di spettanza dei comuni (lett. g);
 d) la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e l'istituzione del fondo di solidarietà comunale;

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 11.09.2013, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO INOLTRE CHE il clima di estrema incertezza che ancora circonda gli effetti finanziari delle modifiche apportate all'IMU, degli altri principali tributi comunali e del nuovo sistema di trasferimenti erariali, e i rischi che l'applicazione per l'anno in corso di questo tributo possano comportare una riduzione di risorse a carico dei comuni, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; del pari appare inopportuno ipotizzare un aumento delle medesime aliquote fino a quando a consuntivo non saranno completamente fruibili i risultati previsionali;

RITENUTO PERTANTO di apportare per l'anno 2013 variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, espresso sulla relativa proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

CON votazione espressa nei termini e modi di legge, con voti Favorevoli n. 11, Contrari n. ///, Astenuti n. ///, Votanti n. 11

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione, anche al fine di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241;
2. di stabilire per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni di base dell'Imposta Municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinando pertanto le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria valide nel territorio del Comune di Colledara per l'anno 2013, nella misura seguente:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,6
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	6,0
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la	6,0
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	6,0
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
6	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	
7	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Immobili cat. D)	10,6
8	Immobili locati	8,6
9	USO GRATUITO ai familiari di 1° (primo grado) parificata ad abitazione principale <i>(Legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n.102 - art. 2-bis) Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale previa presentazione di apposita denuncia entro il 31/12/2013, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</i>	6,0
10	USO GRATUITO ai familiari di 2° (secondo grado) e 3° (terzo grado) (per l'anno 2013 limitatamente alla seconda rata)	6,0

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	€ 200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. ... del Regolamento Comunale)	€ 200,00
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. ... del Regolamento Comunale)	€ 200,00
4	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	0,00
5	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)	0,00

3.di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

4.di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102.

Con separata votazione e con voti Favorevoli n. 7, Contrari n. =, Astenuti n. =, espressa per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA LUCIANA DI STEFANO

IL PRESIDENTE
f.to DI BARTOLOMEO GIUSEPPE

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - Comma 4[^]-Dec. Lgv. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DR. BONOMO DOMENICO

Colledara, li 03-12-2013

Pubb. n. 671

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE
f.to Polisini Franco

La presente delibera, unitamente agli allegati composti da n. __ fogli e n. __ facciate e considerati parte integrante della medesima, è copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio da servire per uso amministrativo.

li, 03-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LUCIANA DI STEFANO

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 134 - COMMA 3 DEL DEC. LGV. N. 267/2000;

ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.
 ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

Colledara, li 03-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA LUCIANA DI STEFANO